

CAMERA DEI DEPUTATI N. 906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI,
SERVELLO, VALENSISE**

Norme in materia di collocamento fuori ruolo
dei professori universitari associati

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 agosto 1990, n. 239, ha modificato le disposizioni — prima stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — relative al collocamento a riposo fuori ruolo dei professori universitari ordinari ed associati.

In particolare, con questa nuova norma, è stata riconosciuta — ma solo ai professori ordinari — la possibilità di scelta, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fra il mantenimento in ruolo oppure il collocamento nello *status* del « fuori ruolo ». In altre parole, gli ordinari che hanno compiuto i 65 anni scelgono se restare in ruolo oppure no, per i successivi cinque anni, sino a quando cioè verranno collocati a riposo avendo compiuto i 70 anni.

Ma tale scelta non è riconosciuta ai professori associati che sono invece collocati automaticamente fuori ruolo ai 65 anni. Ora, però, all'interno della così detta seconda fascia vi sono anche i professori associati ex incaricati stabilizzati che permangono in ruolo — senza passare nel limbo del fuori ruolo — sino al raggiungimento dell'età pensionabile; si viene così a creare un divario, una vera e propria discriminazione, fra persone appartenenti alla medesima categoria, al medesimo livello.

Ciò che noi intendiamo portare con maggiore evidenza all'attenzione dei colleghi, sono quindi le conseguenze che da tali nuove disposizioni ricadono sui professori della facoltà di medicina. Infatti, nel momento in cui sono collocati fuori

ruolo ad essi viene precluso l'insegnamento agli studenti universitari, mentre possono continuare a tenere i corsi nelle varie scuole di specializzazione.

Inoltre — ed è ciò che determina i più gravi problemi — coloro che si trovano nello *status* del fuori ruolo sono altresì esclusi dalla possibilità di svolgere attività assistenziale presso gli istituti clinici e gli enti ospedalieri, con la conseguenza che essi non hanno più titolo per le corrispondenti indennità riconosciute, proprio in questo caso, dalla legge 25 marzo 1971, n. 213.

Da tutto ciò discende che un professore associato collocato in fuori ruolo, potrà percepire unicamente il compenso derivante dal suo impegno universitario, mentre gli viene a mancare (fra le voci della propria retribuzione) quello relativo all'attività assistenziale che non può più svolgere. Ciò significa che la sua pensione che, come accade per qualsiasi lavoratore, dovrà essere calcolata sulla base degli ultimi stipendi, sarà sensibilmente inferiore a quella di coloro che sono, invece, potuti rimanere in ruolo, conservando tutti i vantaggi professionali e quindi anche economici. Tanto più che in tal senso — bisogna ricordarlo — le somme percepite a titolo di indennità e previste dalla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti nel calcolo della pensione, proprio come ha dichiarato la stessa Corte costituzionale nella sua sentenza n. 126 del giugno-luglio 1981 quando si è pronunciata per l'illegittimità di quelle norme che invece escludevano dal computo della pensione questa indennità.

Ne deriva quindi, come si accennava dinnanzi, che i professori associati posti fuori ruolo (della facoltà di medicina) sono fortemente penalizzati nel calcolo finale della loro pensione in quanto, come noto, in questa operazione sono prese in considerazione proprio le retribuzioni relative agli ultimi anni lavorativi.

In altre parole, mentre gli associati ex-stabilizzati permangono in ruolo, con il conseguente privilegio di svolgere attività assistenziale, percependo così l'indennità che si va ad aggiungere alle altre voci dello stipendio, sulla base del quale sarà calcolata la loro pensione; agli altri professori, pure appartenenti alla seconda fascia, il computo della pensione viene fatto sulla base degli ultimi stipendi che non comprendono la indennità assistenziale (peraltro percepita sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età).

Sono queste, onorevoli colleghi, le motivazioni che ci hanno portato alla formulazione di questa proposta di legge che ora affidiamo alla Camera per una sua rapida approvazione, al fine di riconoscere anche ai professori associati la possibilità di rimanere in ruolo fino ai 70 anni, sanando così una disparità che ha creato — in poco meno di due anni — tensioni ed ingiustizie all'interno di una stessa categoria di professionisti cui, peraltro, è affidata la gestione di un importantissimo settore: la salute dei cittadini e la formazione delle nuove classi di medici.

Vale la pena ricordare, infine, che il testo della presente proposta è identico al testo già approvato in sede referente dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati nella X legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I professori universitari associati possono optare per il collocamento fuori ruolo o per la permanenza in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239.

2. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantacinquesimo anno di età, e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai professori fuori ruolo a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, che abbiano chiesto il pensionamento anticipato al fine di ovviare al danno previdenziale. Le competenti autorità accademiche provvedono ad attribuire ai professori riammessi in ruolo, i precedenti incarichi didattici di ricerca ed assistenziali.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, è abrogato.